

Chiarimento n. 4

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, Disciplinare punto 7.2:

a) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore a € 70.000,00 IVA esclusa.

Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Si domanda se nel caso in cui un RTI è costituito da Società che hanno tutte un fatturato annuo globale e specifico largamente superiore al minimo richiesto, e la mandante supera i livelli di fatturato posseduti dalla mandataria, il requisito relativo alla mandataria, che dovrebbe registrare una quota percentuale superiore a quella della mandante, debba essere rispettato o meno.

Risposta chiarimento n. 4

L'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice - prevede che colui che assume le funzioni di mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Tale prescrizione non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta ma è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Tale principio può dirsi pacifico, essendo stato chiarito in più occasioni sia dall'ANAC (cfr. ex multis Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, nonché Pareri n. 76 del 16 maggio 2012, n. 203 del 18 novembre 2010, n. 54 del 22 febbraio 2007, n. 236 del 5 novembre 2008 e n. 65 del 25 marzo 2010), che dalla giurisprudenza. Anche di recente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l'espressione del possesso dei requisiti in via maggioritaria da parte della capogruppo (utilizzata dal legislatore nell'art. 83, comma 8, del Codice) non va interpretata nel senso della maggioranza "assoluta" (Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2599), chiarendo, inoltre, che, ai fini della legittimità della partecipazione di un RTI, rileva l'esecuzione maggioritaria delle prestazioni da parte della mandataria, mentre "una eventuale imposizione del ruolo di mandataria, invece che di quello di mandante, alla società che, per ipotesi, abbia realizzato il fatturato specifico maggiore nel triennio di riferimento equivarrebbe ad una indebita compressione dell'autonomia negoziale delle raggruppande, e, inoltre, potrebbe non coincidere (specie nei raggruppamenti verticali) con la natura delle attività propria di ciascuno dei partecipanti" (TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 giugno 2016, n. 6966, confermata da Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2017, n. 560). L'ANAC ha precisato che: "il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del raggruppamento, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei

requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima". Ai fini della qualificazione di un RTI, non rileva il fatto che il soggetto designato come mandatario possieda la maggioranza in termini "assoluti" dei requisiti, essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale superiore rispetto a quella delle mandanti, in relazione solo a ciò che necessario per raggiungere i requisiti minimi di partecipazione.